

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

**ART. 1 - STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

Secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita in Firenze l'Associazione **CSI:FORENSIC** (la dicitura CSI indica le iniziali di: Criminologia e Sienze dell'Ivestigazione), a carattere tecnico scientifico, che raggruppa i Periti e i Consulenti tecnici le cui attività non sono regolamentate da Albi, Ordini o Collegi, ovvero: Criminologi, Grafologi, Investigatori, Analisti dell'Intelligence, Antropologi Criminali, Mediatori Criminali, Periti in contraffazioni (abbigliamento, opere d'arte, ecc.), Consulenti in Trucco del Cinema e dell'Arte visiva esercenti la libera attività professionale, anche se non in forma prevalente o esclusiva.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione, apartitica ed estranea a qualsivoglia ideologia politica, si propone di:

- a) promuovere, diffondere e favorire la cultura del rispetto dei Diritti Universali dell'Uomo, incluse le risoluzioni dell'ONU per la protezione dei Diritti Umani;
- b) favore l'istruzione, la formazione, la didattica e la ricerca nel campo dei Diritti Umani, della Filosofia delle Scienze, delle Scienze Criminali e del Diritto Penale, della Mediazione Criminale, dell'Investigazione e dell'Intelligence, anche ai sensi della legge n°4 del 14.1.2013 (disposizioni in materie di professioni non organizzate);
- c) cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni pubbliche o private per la tutela degli interessi morali, culturali, scientifici e professionali degli iscritti;
- c) svolgere un ruolo unitario, di tutela e rappre-

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

sentanza dei professionisti forensi la cui attività non è regolamentata;

d) svolgere opera tecnico-scientifica (peritale e di consulenza) nelle controversie e nel processo penale e civile;

e) promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento scientifico, giuridico, alla tutela e certificazione della professione dei Periti e Consulenti Forensi;

f) mantenere per gli associati l'obbligo della formazione permanente;

g) promuovere e garantire un sistema di deontologia professionale con le relative sanzioni, per come previsto dal codice deontologico;

h) favorire una convenzione con una Compagnia di Assicurazioni in modo da offrire agli iscritti la possibilità mutualistica di stipulare una polizza a copertura dei rischi professionali, di cui agli artt. 1892 e 1893 di C.C.;

i) favorire e promuovere, sia in Italia che all'estero la Formazione, l'Istruzione e la Ricerca;

l) operare nel campo della tutela legale e peritale per favorire il giusto-processo e la metodologia della ricerca scientifica nelle indagini investigative e peritali;

m) operare nel campo della formazione, istruzione, educazione, pubblicazione e divulgazione di libri e saggi;

n) svolgere attività nel campo della mediazione criminale, giudiziaria e della conciliazione arbitrale; o compiere attività di informazione, formazione e istruzione per la categorie elencate all'art. 1;

p) l'associazione riconosce come proprio compito la ricerca scientifica, la formazione e l'istruzione. A tale scopo, stipula convenzioni e forme associative

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

con enti, consorzi, istituti, scuole o università pubbliche o private, italiane o estere;

q) svolgere qualunque attività annessa e connessa a quelle suddette, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie alla realizzazione degli scopi statutari mediante deliberare del consiglio direttivo;

r) le categorie professionali che possono iscriversi, sono tutte quelle non regolamentate giuridicamente che svolgono o si propongono di svolgere l'attività di consulenti e/o periti forensi, ovvero: consulenti e periti nel campo della criminologia o della grafologia peritale o dell'investigazione o dell'intelligence o dell'antropologia criminale o della mediazione criminale o delle contraffazioni (abbigliamento, opere d'arte ecc.) o del Trucco e delle Arti Visive.

ART. 3 SEDE - DURATA - SENZA SCOPO DI LUCRO E UTILI

L'Associazione opera come attività in base agli scopi sociali sul territorio nazionale e internazionale; ha la sede legale a Carrara, ma con delibera del direttivo può, sia disporre di trasferirla altrove sia di aprire o chiudere delle sedi periferiche.

L'Associazione ha durata illimitata ed opera senza scopo di lucro; tutte le cariche durano un anno e sono rieleggibili.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

E' stabilito la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei requisiti:

- a) non avere subito condanne penali passate in giudicato;
- b) possesso del diploma quinquennale di scuola superiore statale o laurea o il titolo previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività proposta;
- c) specifica competenza nella specialità richiesta;
- d) ove il Direttivo valuta dal curriculum del candidato-iscritto che sussistano eventuali alcune formative per svolgere l'attività peritale forense, l'aspirante iscritto deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione sulla *Metodologia Peritale* e superare la prova finale (orale e scritta);
- d) possono essere iscritti, ma senza diritti partecipativi, gli studenti e gli uditori.

ART. 5 - La qualità di iscritto comporta:

l'osservanza del presente Statuto, del Codice deontologico professionale e delle deliberazioni di spettanza degli organi statutari e di conseguire l'aggiornamento professionale permanente. L'iscritto ha l'obbligo di informare il Presidente se incorre in eventuali vertenze personali.

ART. 6 -La qualità di iscritto si perde:

- a) - per dimissioni;
- b) - per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
- c) per decadenza di uno dei requisiti in base a cui è stata concessa l'ammissione;
- d) - per radiazione deliberata dai probiviri;
- e) -per mancato adempimento alla formazione permanente.

La cessazione della qualità di iscritto comporta l'obbligo di restituire la tessera e di non usare

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

timbri, attestati e diciture riguardanti CSI.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - CONFLITTO DI INTERESSE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) - l'Assemblea degli Iscritti;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Revisore dei Conti;
- e) - la Commissione Arbitrale e Probiviri;
- f) - il Relatore.

Al presidente o ad altre figure elettive, il Direttivo può deliberare di corrispondere il rimborso per le eventuali spese o anche una retribuzione mensile, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Sono vietate forme di conflitto di interessi nel ricoprire cariche direttive. Non possono essere ammessi come soci, gli iscritti aderenti ad altre associazioni concorrenti.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a)- determinare le linee generali dell'Associazione e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
- b)- approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c)- approvare il preventivo di gestione;
- d)- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei conti.

ART. 9 - L'Assemblea ordinaria:

viene tenuta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e viene indetta dal Consiglio Direttivo, con avviso del Segretario da inviarsi agli Iscritti, almeno otto giorni prima di quello fissato

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

L'Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 10 Le Assemblee

sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la 1^a e la II^a convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a otto giorni.

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice o da altra persona da lui delegata. Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario dell'Associazione.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Presidente, il Tesoriere e il Revisore dei Conti.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri; la carica è rieleggibile. Nomina il vicepresidente, il relatore e i membri della Commissione arbitrale e probiviri; promuove e compie tutte le operazioni e le iniziative necessarie per realizzare l'attività dell'Associazione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli iscritti che dei terzi; attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità il Presidente può

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati. La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente e può avvenire anche in forma congiunta da parte del Vicepresidente o del Tesoriere. In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente o, in sua mancanza, dal Segretario.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

Al Vice Presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza dello stesso.

ART. 14 - IL SEGRETARIO

Al Segretario è demandato l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria dell'associazione; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, nonché alle Assemblee generali. Firma, con o senza il Presidente, gli attestati di appartenenza all'associazione e quelli di benemerenzza.

ART. 15 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti. Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche avvalendosi di un professionista esterno. Cura, con il Revisore dei Conti, la formazione dei bilanci. In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario.

ART. 16 - IL RELATORE

Il Relatore controlla i titoli presentati dagli ispiranti all'iscrizione e relaziona con un suo parere al Direttivo, sia ai fini iscrizione sia nei casi

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

relativamente ai provvedimenti di cancellazione.

ART. 17 - IL REVISORE DEI CONTI

La questione amministrativa dell'Associazione è controllata dalla figura del Revisore dei Conti.

ART. 18 - COMMISSIONE ARBITRALE

E PROBIVIRI - SANZIONI

La Commissione ARBITRALE è nominata dal Direttivo e ha funzioni anche di probiviri. Si occupa anche dei casi eventuali di incompatibilità, di conflitto di interessi e di trasparenza. Le sanzioni disciplinari da adottare in forma proporzionale alla gravità della condotta sono: avvertimento; sospensione; cancellazione e espulsione. Per quanto qui non specificato vale l'osservanza dell'art. 70 delle norme di attuazione del c.p.p. (sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti forensi del tribunale)

ART. 19 - ISCRITTI AD HONOREM

Possono essere iscritti ad honorem (quindi, senza diritto di voto e senza obbligo di pagare la quota associativa) coloro che il Direttivo ritiene siano persone prestigiose che diano lustro a CSI.

ART. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 21 comma 3, del Codice Civile, rimanendo esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti all'Associazione.

ART. 21 Qualunque controversia

dovesse insorgere tra l'associazione e gli iscritti, in dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà devoluta alla decisione della commissione arbitrale.

ART. 22 Può essere costituita

una commissione tariffario per redigere il tariffario professionale attingendo anche agli usi e alle

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

leggi vigenti ed esprimere un parere di congruità sui progetti di notula, anche ai fini della liquidazione in ambito giudiziario.

ART. 23 Per quanto non previsto

nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle delibere interne emanate ed emanande secondo quanto previsto dallo statuto medesimo.

ALLEGATO A

CODICE DEONTOLOGICO CSI:FORENSIC

Art.1a- Dignità

Il consulente o il perito procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria. Egli si astiene da qualsiasi pubblicità concernente il mandato d'incarico che riceve, nonché nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o far proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o altri vantaggi di qualsiasi natura.

Art. 2a- Indipendenza

Il consulente o perito deve agire da uomo libero, secondo scienza e coscienza. Egli deve conservare un'indipendenza assoluta anche ai fini della fedeltà alla Carta Costituzionale, quindi, senza cedere a nessuna pressione o influenza di qualsiasi tipo. Nella lite giudiziaria, in particolar modo, egli non può avere un interesse personale diretto o indiretto nella soluzione della lite e deve astenersi dall'assumere l'incarico di ausiliario del giudice, ove amico di una delle parti in giudizio o se si è già pronunciato a favore di una delle parti in lite.

Art. 3a - Imparzialità

Il consulente o perito opera, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità sia verso i terzi sia verso se stesso, nel senso che non solo deve

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

essere imparziale, ma anche apparire tale.

Art. 4a - Responsabilità

Il consulente o perito procede personalmente alle operazioni e può farsi assistere da collaboratori sotto la propria responsabilità e nei modi stabiliti dalla legge.

Il consulente o perito che ha accettato un incarico professionale è tenuto a compierlo fino a completa esecuzione. Se, tuttavia, nel corso della perizia egli è impedito ne informa le parti e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo d'impedimento, facilitando il compito del suo successore nel miglior modo possibile.

Art. 5a - Sanzioni

Le sanzioni nei confronti degli associati vengono adottate dalla commissione arbitrale per come previsto dallo statuto e sono da adottare in forma proporzionale alla gravità della condotta; esse sono: avvertimento; sospensione; cancellazione e espulsione. Per quanto qui non specificato vale l'osservanza dell'art. 70 delle norme di attuazione del c.p.p. (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti forensi del tribunale)

Art. 6a - Segreto professionale

Il consulente o perito su quanto ha visto o inteso nel corso del suo mandato mantiene verso i terzi estranei alla perizia stessa, il segreto professionale, come stabilito dalla legge.

Art. 7a - Onorari

L'esperto proporziona i suoi onorari alle difficoltà ed alla natura delle operazioni, all'ampiezza delle sue responsabilità ed all'importanza della lite.

Il consulente o perito che remunera un collaboratore espone fra gli esborsi esattamente gli onorari che spettano a quest'ultimo, e ciò, sotto la sua respon-

**STATUTO ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
(IN ALLEGATO, ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO)**

sabilità.

Art. 8a- Probità

Il consulente o perito si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente od indirettamente, nessun regalo, favore o vantaggio o altra remunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed esborsi.

Art. 9a- Rapporti con magistrati e CTP

Il consulente o perito convocato davanti alle autorità e/o consulenti, risponde ponderatamente alle questioni che gli sono poste. Egli si astiene dalla polemica e rispetta le decisioni che non ratificano il suo elaborato; si sforza di non convocare le parti se non nel rispetto delle leggi; s'impegna a partecipare a corsi di aggiornamento e qualificazione per elevare il servizio che offre al committente.

Art 10a - Condotta etico-morale e professionale

L'iscritto a CSI Forensic deve condurre una "specchiata condotta morale" (in ossequio all'art.2 Legge 25/04/1938, n.897); assolvere l'esercizio della professione con scienza, coscienza, diligenza, fedeltà e onestà; ciò, in ossequioso rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi del nostro ordinamento, dello statuto sociale, del codice deontologico e delle delibere adottate da CSI:Forensic.

Allegato A - ALLO STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE
CSI:FORENSIC, ATTO REGOLARMENTE REGISTRATO